

C.F. 81004050530



98

Roberto Baldassarri
Notaio

COMUNE DI GROSSETO		
ARCHIVIO GENERALE N° 25242		
17 FEB 2021		
CAT. 07	CL. 15	FASC. /

Repertorio n. 55.505

Raccolta n. 36.424

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"CASSE MUTUE RIUNITE BOCCHEGGIANO"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno tredici (13) del mese di ottobre, in Grosseto, nel mio studio, piazza Lamarmora n. 10, alle ore 18,35.

A richiesta dell'Associazione "CASSE MUTUE RIUNITE BOCCHEGGIANO" con sede in Montieri, frazione Boccheggiano, via Gramsci n. 9, codice fiscale 81004050530, avanti a me dottor Roberto Baldassarri Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, è presente TRADITI CARLO nato a Massa Marittima il 15 gennaio 1953, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente della associazione stessa.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara essere riunita in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'Associazione e mi richiede di assistervi redigendone il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazione dei presenti ed in virtù di statuto, il comparente medesimo il quale constatata:
- la presenza di n. 32 (trentadue) associati su un totale di n. 50 (cinquanta) associati aventi diritto al voto, così come risulta dal foglio presenze da conservare agli atti della associazione;
- che n. 27 (ventisette) associati hanno espresso il proprio voto per corrispondenza come ammesso dal combinato disposto dell'articolo 73 comma 4 del Decreto Cura Italia e dell'articolo 106 comma 8 bis L. 18/2000, stante la proroga dello stato di emergenza COVID 19 fino al 31 gennaio 2021;
- la presenza dell'Organo Amministrativo nelle persone di Orlandini Paolo nato a Montieri il 12 aprile 1961 (Consigliere) oltre se medesimo (Presidente);
- la regolarità delle formalità di convocazione;

D I C H I A R A

l'assemblea validamente costituita ed atta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - adeguamento dello Statuto alle nuove norme per le associazioni di Volontariato.

Aperta l'assemblea, il Presidente espone i motivi che hanno indotto alla formulazione del predetto Ordine del Giorno, riguardante le modifiche dello statuto, al fine di adeguarlo alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare fa presente che il D.Lgs. 117/2017 ha integrato la disciplina delle associazioni contenuta nel

**REGISTRATO
a GROSSETO
in data 22 ottobre 2020
al n. 6.138 serie 1T**

Libro Primo del Codice Civile, principalmente nelle parti riguardanti:

- * il concetto di attività di interesse generale;
- * la disciplina dell'autonomia patrimoniale connessa all'attribuzione della personalità giuridica;
- * il profilo della pubblicità connessa all'iscrizione nel registro unico del terzo settore;
- * la disciplina dei controlli sull'attività e sulla gestione dell'Ente.

A tal fine fa presente:

- che la bozza del nuovo statuto è stata messa a disposizione di tutti gli associati;
- che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 101 comma secondo D. Lgs. 117/2017, fino alla effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del citato D. Lgs 117/2017;
- che il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal Codice del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

L'assemblea, dopo breve discussione, con il sistema della prova e controprova per alzata di mano dei presenti e dando atto che n. 27 (ventisette) associati hanno espresso per corrispondenza il proprio voto, con il voto favorevole di tutti i partecipanti

DELIBERA

- 1) di approvare il testo rielaborato dello statuto dell'associazione composto di 28 (ventotto) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A",
- 2) di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per la legale validità della sopra adottata deliberazione, con la precisazione che fino all'effettiva operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione di cui trattasi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A questo punto, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno essendo le ore 18.55

La Parte:

- dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di averne ricevuto copia, consentendo al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa;
- mi autorizza a rilasciare copie del presente atto a favore di chiunque ne faccia richiesta;
- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in sei pagine di due fogli e da me letto al comparente in assemblea il quale su mia domanda lo approva alle ore 19.00

F.TO: CARLO TRADITI

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

**CASSE MUTUE RIUNITE
BOCCHEGGIANO
ANPAS-ODV**

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita L'associazione di volontariato denominata "Casse Mutue Riunite Boccheggiano" - "ANPAS-ODV" di seguito più brevemente indicata come "Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato dal logo raffigurante il castello medievale di Boccheggiano con data 1891 e con la scritta Casse Mutue Riunite Boccheggiano ex "Mutuo Soccorso ODV".

La scritta Casse Mutue Riunite Boccheggiano è riprodotta sullo stendardo che verrà esposto in tutte le occasioni che il consiglio direttivo riterrà opportune.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti attuativi deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

Art. 2 - Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Montieri in frazione di Boccheggiano.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comu-

ne e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- b) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- c) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- d) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- e) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- f) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e

non autosufficienti;

g) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;

h) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;

b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;

c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;

e) le attività di protezione civile;

f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;

g) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

h) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura in generale, della pratica del volontariato e delle attività de-

finite di interesse generale dalla legge;

i) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

j) la cooperazione allo sviluppo;

k) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

m) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

n) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

o) i servizi di mutualità;

p) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

q) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;

r) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e

versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

c) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni diciotto (18) si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale;

d) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione e della comunità in generale con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

e) Mantenere la quota associativa per l'intero nucleo familiare come da vecchio statuto del 1891 con possibilità di variazione della quota sociale da parte del Consiglio Direttivo.

5.3 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.4 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

5.5 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.6 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.7 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro trenta (30) giorni dalla sua presentazione con obbligo di motivazione scritta in caso di rigetto.

5.8 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.9 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa mediante affissione da parte degli organi associativi di fogli illustrativi presso la sede associativa, ed avanzare proposte agli organi associativi.
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno tre (3) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
- f) eleggere ed essere eletti, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno tre (3) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i regolamenti deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- g) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:
a) Recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
b) Esclusione, viene deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 36 giorni dal comunicato, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. L'assemblea si pronuncerà in merito alla prima convocazione con voto segreto.

d) Decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) il Revisore;

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore iscritto agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di

qualsiasi natura.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno tre (3) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci,

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:

(a) di modifica dello statuto;
(b) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (c) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Paese. In generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno quindici (15) giorni prima della data

fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria sia Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro (24) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza di un quarto almeno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui sopra, sono comunque approvate quelle proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei consensi, qualunque sia il numero dei presenti.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea e un Segretario che redigerà relativo verbale.

10.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.7 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, varrà il voto del presidente della Assemblea.

10.8 Regularmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli

associati, anche assenti o dissenzienti.

10.9 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.10 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun associato può rappresentare fino a tre associati.

10.11 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d) la nomina e la revoca del Revisore, la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) nominare i membri degli organi associativi;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- h) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- l) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a cin-

que (5) e mai superiore a sette (7), più un segretario e un cassiere senza diritto di voto.

12.2 Il Consiglio Direttivo è nominato e revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili senza limite.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre trenta (30) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente, un segretario e un cassiere che comunque non appartengono al Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, le scritture contabili e le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno trenta (30) giorni prima al Revisore per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizio-

- ne degli associati, quindici (15) giorni prima della data stabilita;
- f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
 - g) deliberare in ordine sia all'assunzione che al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
 - h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
 - i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
 - j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
 - K) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
 - l) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
 - m) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
 - n) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;
 - o) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
 - p) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate.
 - q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;
 - r) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
 - s) determinare l'importo annuale delle quote associative.

t) determinare i contributi straordinarie da chiedere agli associati

u) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e di contrazione di mutui.

12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

12.10 Il Revisore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.13 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare modifiche al presente Statuto purché ciò non sia in contrasto con i principi dello stesso e qualora non sia vietato per legge.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.6 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile senza limite.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.6 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.7 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro trenta (30) giorni.

14.8 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limi-

te deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - Revisore

16.1 L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei revisori legali.

16.2 Il Revisore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.

16.3 Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, il rendiconto finanziario per cassa predisposto dal Consiglio Direttivo.

16.4 La verifica del conto consuntivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo,

16.5 Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Decadenza dalla carica e sostituzione

17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarare comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

17.2 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque de-

terminatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

17.3 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro trenta (30) giorni, da tenersi nei successivi trenta (30) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Art. 18 - Verbalizzazione riunioni

18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e dal segretario.

18.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

18.3 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV ELEZIONI

19.1 L'Assemblea si riunisce ogni tre (3) anni, in seduta straordinaria, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi.

19.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da tre (3) associati in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno tre (3) mesi.

19.3 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) raccogliere le proposte di candidatura relati-

ve agli organi associativi, presentate almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'elezione;

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere,

e) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

19.4 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

19.5 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

19.6 Su proposta dell'assemblea si potrà eleggere il consiglio direttivo per alzata di mano.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 20 - Risorse

20.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) dalle quote associative;

b) da contributi richiesti agli associati;

c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;

d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;

e) dalle rendite patrimoniali;

f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;

g) dalla raccolta di fondi;

h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

l) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

- m) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- n) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- o) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 21 - Patrimonio

21.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione, destinati esclusivamente al raggiungimento delle finalità statutarie e senza scopo di lucro.

21.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 22 - Divieto di distribuzione

22.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

22.3 Si considerano in ogni caso distribuzione in-

diretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI SCRITTURE CONTABILI

Art. 23 - Esercizio finanziario e scritture contabili

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

23.3 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, quindici (15) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Libri sociali

24.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

24.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo;

24.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

Art. 25 - Regolamenti

25.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

25.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

25.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

25.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 26 - Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 27 - Lavoratori dipendenti od autonomi

27.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

27.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 28 - Scioglimento

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

28.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

28.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

F.TO: CARLO TRADITI

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

